

EMERGENZA COVID-19

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 – Decreto Liquidità



Le novità in pillole



D.L. Cura Italia (17/03/2020 n.18)



Art.19-22 – Capo I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio e per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.

Le procedure di richiesta sono state semplificate:

- non occorre effettuare nessuna comunicazione preventivamente alle rappresentanze sindacali;
- non occorre inviare le domande entro i 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
- non deve essere effettuato nessun versamento per il contributo addizionale;
- non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

È necessaria l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto anche per via telematica.

D.L. Cura Italia (17/03/2020 n.18)



Le Banche anticipano la CIG?

E' stato pubblicato, in data 08 aprile 2020 sul sito dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana, l'elenco delle banche aderenti alla Convenzione siglata tra l'Associazione e i Sindacati (Cisl, ecc.) per permettere ai lavoratori in Cassa integrazione di chiedere l'anticipo del trattamento salariale. L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), in attesa dell'accredito dell'INPS. Attualmente, il 92% delle banche ha aderito.

[ConvenzioneCigABI.pdf](#)

D.L. Cura Italia (17/03/2020 n.18)



Art.56 - Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui

Alle PMI, con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un'autocertificazione in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19":

- **non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020**, neanche per la parte non ancora utilizzata, le **aperture di credito** a revoca e i prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti** (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- **sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni** (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i **prestiti non rateali** (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene **sospeso, dal 17 marzo** (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) **al 30 settembre 2020 compreso**, il **pagamento delle rate di finanziamenti** (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di **leasing**. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

D.L. Cura Italia (17/03/2020 n.18)



- La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
- sospensione dell'**intera rata** (quota capitale e quota interessi), **gli interessi che matureranno** durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) **saranno ripagati** in quote, dopo il 30 settembre 2020, **nel piano di ammortamento residuo**;
- sospensione della **sola quota capitale**, **gli interessi** sul capitale ancora da rimborsare **dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione**, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

D.L. Cura Italia (17/03/2020 n.18)



l'Eba (European Banking Authority) ha successivamente stabilito, attraverso le proprie linee guida appena varate, che tutte le moratorie - intese come dilazioni o sospensioni del contratto - sotto copertura Covid-19, cioè avvenute per disposizioni di legge (per esempio Cura Italia) o convenzioni, come quella Abi, di per sé non rappresentano una misura di *forbearance*, vale a dire non implicano che l'istituto debba mutare la classificazione del credito. Ma, prescrive l'Eba, ciò non esime il sistema creditizio dall'effettuare valutazioni sullo stato di salute del debitore per accertare se le difficoltà finanziarie siano risalenti a un periodo antecedente 31 gennaio, termine dal quale convenzionalmente si fa partire la criticità sanitaria.

ABI, Addendum all'Accordo per il credito 2019

Si ricorda che in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni d'impresa hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro e PMI, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0").
- Con la nuova intesa, si è deciso di ampliare la portata delle suddette misure, al fine di sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività.

ABI, Addendum all'Accordo per il credito 2019

- Con il nuovo Addendum dunque, viene estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica **"COVID-19"**.
- Ciò vuol dire che le imprese, fino al 31 dicembre 2020, che si trovano ad affrontare questa situazione di emergenza possono richiedere, per i prestiti erogati al 31 gennaio 2020, la sospensione o l'allungamento.
- In particolare, può essere richiesta la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino ad un anno. Tale sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing (sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing).

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)

EDIZIONE STRAORDINARIA

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 161° - Numero 94


GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043).....Pag. 1

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



ART.1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

200 Mld di garanzie concesse da SACE SPA fino al 31.12.2020 (almeno 30 Mld PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al FCG – Plafond € 5.000.000):

- a) Prestiti di durata non superiore a 6 anni;
- b) Nessuna erogazione a imprese in difficoltà;
- c) L'importo del prestito assistito da garanzia deve essere inferiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25% del fatturato 2019;
 - 2) il doppio dei costi del personale relativi al 2019

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



ART.1 Segue

d) La garanzia copre:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con < 5.000 dip. e fatturato < 1,5 mld
- 80% per imprese con > 5.000 dip. e fatturato tra 1,5 Mld e 5Mld
- 70% per imprese con fatturato > 5 Mld

e) Commissioni dovute (PMI) in rapporto al finanziamento garantito: 25 bps (0,25%) per il primo anno, 50 bps (0,50%) durante il secondo e il terzo; 100 (1%) bps per i rimanenti

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



ART.1 Segue:

f) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

Omissis....

i) l'impresa che beneficia della garanzia non dovrà distribuire dividendi o riacquistare le proprie azioni nel corso del 2020;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

Omissis...

n) Il finanziamento deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi in Italia

[Misure urgenti per accesso al credito e sostegno alla liquidità previste dal Decreto liquidità.docx](#)

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.2 Misure a sostegno all'esportazione

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all'esportazione, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.4 Sottoscrizione e comunicazioni in modo semplificato

- L'articolo regola la possibilità di sottoscrivere i contratti bancari e finanziari tramite modalità telematiche, nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge (9 aprile 2020) ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
- Tale sottoscrizione “a distanza” dei contratti può essere effettuata anche tramite semplice email, con:
 - – allegata copia della carta d'identità in corso di validità;
 - – l'email deve far riferimento ad un contratto identificabile in modo certo.
- La banca o la finanziaria assolverà l'obbligo di consegnare una copia del contratto sottoscritto dal cliente mediante la messa a disposizione dello stesso di tale copia su un supporto durevole. Alla prima occasione utile, dopo il periodo di sospensione, l'intermediario consegnerà tale copia al cliente.
- Le sopra indicate modalità “a distanza” valgono anche per il diritto al recesso.

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.5 Differimento dell'entrata in vigore del codice delle crisi d'impresa

Il Codice della crisi entrerà in vigore il 1 settembre 2021.

- 1) Le misure di allerta, in un periodo di crisi, perderebbero efficacia;
- 2) Il Codice della Crisi mira a prevenire la crisi ed evitare il ricorso alla Liquidazione Giudiziale – in un periodo di crisi rischio di mancare il traguardo;
- 3) Nuovo strumento che necessità di stabilità a livello normativo e non di incertezze collegate a una disciplina nuova e innovativa;

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.6 Disposizione temporanea in materia di riduzione del capitale

- A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Decreto Legge (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli:
- art. 2446 (*"Riduzione del capitale per perdite"*), commi secondo e terzo, c.c.,
- art. 2447 (*"riduzione del capitale sociale al disotto del limite di legge"*) c.c.,
- art. 2482 bis (*"Riduzione del capitale per perdite"*), commi quarto, quinti e sesto, c.c.,
- art. 2484 (*"Cause di scioglimento"*) primo comma, numero 4, c.c.,
- art. 2454 duodecies (*"scioglimento"*) c.c.

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci viene fatta nella **prospettiva della continuità aziendale** (art.2423-bis comma primo n.1) se questa risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.

L'odierna situazione anomala comporterebbe altrimenti l'obbligo di redigere i bilanci 2020 secondo criteri deformati che falserebbero la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società, dalla data del presente decreto, sino al 31.12.2020 non si applicano le clausole di postergazione previste dagli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

La *ratio* della norma risiede nella esigenza di favorire, in un momento emergenziale, l'apporto di flussi finanziari alle aziende, siano essi di emanazione bancaria e/o dei soci e/o dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.10 Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento

Tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 09 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

E' stata individuata una misura eccezionale e temporanea, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza alla emergenza Covid-19. Il blocco si intende riferito a tutte le ipotesi di ricorso, anche a quelle in proprio, in modo di dare agli imprenditori un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di composizione della crisi di impresa

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza, dal 9 marzo al 30 aprile, dei vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della entrata in vigore del presente decreto sono sospesi per lo stesso periodo

La sospensione opera, anche a favore dei debitori e obbligati in via di regresso, su:

- termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- *omissis*
- il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 ("Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge n. 386 del 1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente");

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)

Art.13 Fondo Centrale di Garanzia PMI



Misure urgenti per accesso al credito e sostegno alla liquidità previste dal Decreto liquidità.docx

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Fare debiti garantiti dallo Stato richiede una attenta valutazione per evitare la **bancarotta preferenziale**. In caso di successivo fallimento le imprese beneficiarie rischiano di ledere la par condicio creditorum e trovarsi automaticamente chiamate a rispondere del reato ex art.216 L.F. per avere acceso finanziamenti privilegiati che hanno come obiettivo l'utilità di soddisfare debiti correnti aventi normalmente natura chirografaria.

La fattispecie di reato (pena detentiva da tre a dieci anni) è estesa anche a chi concorre con l'imprenditore (banche) nel mancato rispetto della parità di trattamento dei creditori.

Nessuna esenzione penale nel Decreto Liquidità

Circolare ABI del 09 aprile 2020



[Circolare ABI 9 aprile 2020 Prot. UCR ULS 000686.pdf](#)

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)

Come si comportano le Banche??



D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)



Art.18 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

L'articolo in esame stabilisce che, per i soggetti che hanno sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo precedente), sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente (amministratori);
- b) all'imposta sul valore aggiunto (a prescindere dal livello di ricavi del 2019) .

Per i soggetti di cui sopra, per i mesi di aprile e di maggio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

- I versamenti (sospesi) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal medesimo mese di giugno 2020.

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)

Art.20 Metodo previsionale acconto giugno

Non si applicano sanzioni e interessi per il caso di omesso/insufficiente versamento degli acconti di imposta IRPEF/IRES/IRAP, qualora l'importo versato non sia inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso

Art.21 Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti che dovevano essere effettuati il 16 marzo, prorogati poi al 20 marzo dall'art.60 D.L.17 marzo 2020 n.18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (quindi 27 giorni in più per potere effettuare i versamenti del 16 marzo)

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)

Art.22 Disposizioni relative ai termini di consegna e trasmissione della C.U. 2020

Per l'anno 2020 il termine di consegna e trasmissione della C.U. è prorogato al 30 aprile

Art.30 Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione dei luoghi di lavoro

Si amplia il novero delle tipologie di spese ammesse al credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuito agli esercenti attività d'impresa, arte o professione. Nello specifico, è ammissibile anche l'acquisto di dispositivi di protezione individuale compresi mascherine chirurgiche (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. Agevolato inoltre l'acquisto dei dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi. L'incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

D.L. Liquidità (8/04/2020 n.23)

- Art.36 Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

omissis



Grazie per l'attenzione

